ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 04/03/2010

All'indirizzo http://xn--leggedistabilit-ljb.diritto.it/docs/29024-erroneit-del-presupposto-avvenuto-scioglimento-del-contratto-sul-quale-l-amministrazione-ha-fondato-la-propria-determinazione-a-dare-esecuzione-ad-una-nuova-progettazione

Autore: Lazzini Sonia

Erroneità del presupposto (avvenuto scioglimento del contratto) sul quale l'amministrazione ha fondato la propria determinazione a dare esecuzione ad una nuova progettazione

erroneità del presupposto (avvenuto scioglimento del contratto) sul quale l'amministrazione ha fondato la propria determinazione a dare esecuzione ad una nuova progettazione

Sfugge naturalmente al sindacato di questo giudice ogni valutazione sul merito delle scelte che l'amministrazione avrebbe potuto compiere alla luce delle sopravvenute esigenze che, nell'interesse pubblico, anche in considerazione degli atti di programmazione della Giunta provinciale nonchè per effetto della normativa tecnica nel frattempo entrata in vigore, consigliavano delle modifiche all'originaria progettazione e che rientrano nella piena discrezionalità dell'APSS.

Ciò non toglie che il processo decisionale dell'amministrazione sia da considerarsi viziato alla radice per non avere l'amministrazione considerato la piena efficacia del contratto in corso con il nuovo titolare dell'azienda , circostanza questa che avrebbe dovuto indurla a considerare tutte le possibilità offerte dall'ordinamento.

Con contratto di appalto rep. 395/2002, nell'aprile del 2002 l'Azienda per i Servizi Sanitari di Trento affidava i lavori di ristrutturazione, ampliamento e riqualifica funzionale dell'ospedale di Cavalese alla società BETA s.r.l., poi divenuta Beta due System s.r.l. Questa ,nel 2006,comunicava ai sensi dell'art. 35 L.109/1994 all'APSS di avere affittato il ramo d'azienda relativo ai lavori pubblici alla Ricorrente s.r.l. che doveva intendersi come subentrante nell'esecuzione dei lavori del primo stralcio, seconda fase, concernenti l'ampliamento dell'ala sud dell'ospedale.
Con sentenza del Tribunale di Como del 21.2.2006 l'originaria contraente veniva dichiarata fallita.
L'APSS si opponeva al subentro della nuova impresa nel contratto e pronunciava la risoluzione del contratto nei confronti dell'impresa fallita con delibere del Direttore generale n.325 del 22.3.2006 e n.389 del 5.4.2006, impugnate dinanzi al TRGA Trentino Alto Adige sede di Trento sia dal Fallimento Beta due che dall'impresa Ricorrente .
I ricorsi venivano respinti con sentenza del medesimo Tribunale n. 398 del 21.12 2006,riformata dal Consiglio di Stato (dispositivo pubblicato il 12.6.2007; decisione n.6693/2007 pubblicata il 28.12.2007) che , in accoglimento degli appelli delle imprese, annullava entrambe le delibere , sul rilievo dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'atto di opposizione.
L'APSS proponeva ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione. La Corte di Cassazione , con ordinanza delle Sezioni Unite n.16566/09, dichiarava inammissibile il ricorso a causa della formazione di giudicato interno sulla giurisdizione del G.A.
Gli interessati proponevano altresì ricorso per l'ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato rubricato al RG con il n.3937/08 .
Nelle more tra la pubblicazione del dispositivo e della decisione del Consiglio di Stato n.6693/2007 veniva emessa la delibera del Direttore Generale APSS della Provincia di Trento n. 1366 del 22 novembre 2007 con cui si disponeva di procedere a nuova progettazione dei lavori relativi alla seconda fase dell'ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'ospedale di Cavalese .
La delibera è stata oggetto di nuova impugnativa dinanzi al TRGA unitamente agli atti presupposti, in particolare la delibera di Giunta provinciale 14 settembre 2007, n. 1989 recante l'approvazione del piano per gli investimenti per l'edilizia sanitaria per la XIII legislatura e la nota 25 ottobre 2007 del Responsabile dei Servizi immobili e Servizi tecnici recante la proposta di procedere all'affidamento di un nuovo appalto.
Il TRGA ha respinto il ricorso , preliminarmente disattendendo l'eccezione dell'APSS di difetto di giurisdizione, sul rilievo che sia la programmazione di un piano di investimenti nell'edilizia sanitaria sia la decisione di una nuova progettazione dei lavori dell'ospedale di Cavalese costituiscono manifestazione di potestà autoritativa e si situano nella fase procedimentale precedente alla stipulazione del contratto.
Nel merito, ha respinto il motivo di ricorso con cui si intendeva affermare l'elusione della decisione del Consiglio di Stato n. 6693/07, attese le nuove esigenze di edilizia ospedaliera giustificanti ex se la nuova decisione , incompatibili con la prosecuzione dell'appalto secondo l'originario schema progettuale ed

escludendo la necessità di un preventivo recesso dal contratto di appalto, da considerarsi piuttosto come conseguenza logica della intervenuta decisione.
Ha altresì ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina della variante in corso d'opera (art.51 L.P. n. 26 del 1992) sul rilievo della mancata consegna dei lavori all'impresa ed alla facoltà per l'amministrazione di operare un scelta tra l'esercizio del ius variandi e la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.
Ha infine giudicato sussistenti i presupposti di fatto, contestati dal ricorrente, e le generali esigenze di riorganizzazione della struttura ospedaliera tali da sorreggere la delibera impugnata.
Contro tale sentenza ha proposto appello la Ricorrente s.r.l..
Si sono costituite l'APSS e la Provincia Autonoma di Trento.
In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie difese.
Qual è il parere dell'adito giudice di appello del Consiglio di Stato?

Ritiene il Collegio che il provvedimento adottato sul presupposto della vigenza di un atto annullato in virtù della pronuncia del Consiglio di Stato, nota nel solo dispositivo, pur non assumendo i connotati dell' elusione del giudicato , comportante la nullità ai sensi dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241 come inserito dall'art. 14 L 14 febbraio 2005, n. 15, è illegittimo perché in evidente contrasto con una decisione esecutiva del giudice amministrativo .
Né può condividersi quanto sostenuto dall'appellata sulla totale autonomia delle valutazioni operate dall'amministrazione in ordine alla necessità di riprogettazione rispetto al rapporto contrattuale in corso con il Ricorrente.
Invero, emerge chiaramente dalle premesse del provvedimento l'erroneità del presupposto (avvenuto scioglimento del contratto) sul quale l'amministrazione ha fondato la propria determinazione a dare esecuzione ad una nuova progettazione, erroneità che ha viziato l'iter logico valutativo essendo sintomatica di un non corretto esercizio del potere
Il primo motivo di appello è pertanto fondato e comporta l'annullamento , in riforma della decisione di primo grado , della delibera del Direttore Generale dell'APSS n. 1366 del 22.11.2007. L'accoglimento del primo motivo esime il Collegio dall'esaminare le ulteriori censure riproposte in grado di appello contro il medesimo provvedimento.
Infondate, invece, sono le doglianze espresse nei riguardi della delibera della Giunta provinciale 14.9.2007, n. 1989 recante approvazione del Piano degli investimenti per l'edilizia sanitaria per la XIII legislatura. Questo, invero, consiste in un atto programmatorio e di indirizzo rispetto al quale l'APSS ha piena autonomia gestionale amministrativa e contabile. Fermi restando, pertanto, gli indirizzi contenuti nel Piano, spetta poi all'Azienda operare le scelte discrezionali compatibili con gli obiettivi indicati , ma anche con i vincoli obbligatori già perfezionatisi.
Quanto alle modalità procedimentali seguite per la sua emanazione, non si ritiene illogico ne sintomatico di uno scorretto esercizio del potere da parte della Giunta l'aver proceduto previ contatti con l'APSS, rientrando tale fase di consultazione preventiva tra amministrazioni nell'ordinaria istruttoria del provvedimento pianificatorio.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 419 del 2 febbraio 2010 emessa dal Consiglio di Stato

N. 00419/2010 REG.DEC.
N. 01858/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2009, proposto da: Ricorrente S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72;

contro

Azienda Provinciale Per i Servizi Sanitari Prov. Aut. Trento, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Pellizzer, Marco Pisoni, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Sanino in Roma, viale Parioli N.180; Provincia Autonoma di Trento, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale N.43;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00024/2009, resa tra le parti, concernente NUOVO APPALTO PER LAVORI EDILI OSPEDALE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2009 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Zoppolato, Sanino e Manzi, per delega dell'avv.Lorenzoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con contratto di appalto rep. 395/2002, nell'aprile del 2002 l'Azienda per i Servizi Sanitari di Trento affidava i lavori di ristrutturazione, ampliamento e riqualifica funzionale dell'ospedale di Cavalese alla società BETA s.r.l., poi divenuta Beta due System s.r.l. Questa ,nel 2006,comunicava ai sensi dell'art. 35 L.109/1994 all'APSS di avere affittato il ramo d'azienda relativo ai lavori pubblici alla Ricorrente s.r.l. che doveva intendersi come subentrante nell'esecuzione dei lavori del primo stralcio, seconda fase, concernenti l'ampliamento dell'ala sud dell'ospedale.

Con sentenza del Tribunale di Como del 21.2.2006 l'originaria contraente veniva dichiarata fallita.

L'APSS si opponeva al subentro della nuova impresa nel contratto e pronunciava la risoluzione del contratto nei confronti dell'impresa fallita con delibere del Direttore generale n.325 del 22.3.2006 e n.389 del 5.4.2006, impugnate dinanzi al TRGA Trentino Alto Adige sede di Trento sia dal Fallimento Beta due che dall'impresa Ricorrente .

I ricorsi venivano respinti con sentenza del medesimo Tribunale n. 398 del 21.12 2006,riformata dal Consiglio di Stato (dispositivo pubblicato il 12.6.2007; decisione n.6693/2007 pubblicata il 28.12.2007) che , in accoglimento degli appelli delle imprese, annullava entrambe le delibere , sul rilievo dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'atto di opposizione.

L'APSS proponeva ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione. La Corte di Cassazione , con ordinanza delle Sezioni

Unite n.16566/09, dichiarava inammissibile il ricorso a causa della formazione di giudicato interno sulla giurisdizione del G.A.

Gli interessati proponevano altresì ricorso per l'ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato rubricato al RG con il n.3937/08 .

Nelle more tra la pubblicazione del dispositivo e della decisione del Consiglio di Stato n.6693/2007 veniva emessa la delibera del Direttore Generale APSS della Provincia di Trento n. 1366 del 22 novembre 2007 con cui si disponeva di procedere a nuova progettazione dei lavori relativi alla seconda fase dell'ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'ospedale di Cavalese .

La delibera è stata oggetto di nuova impugnativa dinanzi al TRGA unitamente agli atti presupposti, in particolare la delibera di Giunta provinciale 14 settembre 2007, n. 1989 recante l'approvazione del piano per gli investimenti per l'edilizia sanitaria per la XIII legislatura e la nota 25 ottobre 2007 del Responsabile dei Servizi immobili e Servizi tecnici recante la proposta di procedere all'affidamento di un nuovo appalto.

Il TRGA ha respinto il ricorso , preliminarmente disattendendo l'eccezione dell'APSS di difetto di giurisdizione, sul rilievo che sia la programmazione di un piano di investimenti nell'edilizia sanitaria sia la decisione di una nuova progettazione dei lavori dell'ospedale di Cavalese costituiscono manifestazione di potestà autoritativa e si situano nella fase procedimentale precedente alla stipulazione del contratto.

Nel merito, ha respinto il motivo di ricorso con cui si intendeva affermare l'elusione della decisione del Consiglio di Stato n. 6693/07, attese le nuove esigenze di edilizia ospedaliera giustificanti ex se la nuova decisione , incompatibili con la prosecuzione dell'appalto secondo l'originario schema progettuale ed

escludendo la necessità di un preventivo recesso dal contratto di appalto, da considerarsi piuttosto come conseguenza logica della intervenuta decisione.

Ha altresì ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina della variante in corso d'opera (art.51 L.P. n. 26 del 1992) sul rilievo della mancata consegna dei lavori all'impresa ed alla facoltà per l'amministrazione di operare un scelta tra l'esercizio del ius variandi e la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Ha infine giudicato sussistenti i presupposti di fatto, contestati dal ricorrente, e le generali esigenze di riorganizzazione della struttura ospedaliera tali da sorreggere la delibera impugnata.

Contro tale sentenza ha proposto appello la Ricorrente s.r.l..

Si sono costituite l'APSS e la Provincia Autonoma di Trento.

In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie difese.

All'udienza del 23 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello è affidato ai seguenti motivi:

- avrebbe errato il TRGA nel respingere il motivo fondato sull'elusione da parte dell'amministrazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6693/07 , essendole ben noto il dispositivo al momento dell' adozione del provvedimento e non avendo essa tenuto minimamente in considerazione la validità e l'efficacia del contratto in corso;

- fondati sarebbero altresì i dedotti vizi , respinti dal TRGA, di difetto di istruttoria e motivazione, oltre che vari altri profili sintomatici dell'eccesso di potere, non essendo sufficienti rispetto alla riconosciuta necessità di riprogettazione le esigenze riguardanti :1) l' opportunità di eliminare i posti letto delle strutture residenziali per anziani (R.S.A).; 2) la realizzazione della torre tecnologica di servizi; 3) la

redistribuzione degli spazi così liberati; 4) la mancata attualità del progetto del 2002; 5) le nuove indicazioni programmatiche della Provincia;

- avrebbe comunque dovuto il giudice di primo grado riconoscere nella specie i presupposti della variante in corso d'opera, in relazione alle modifiche qualitative e quantitative richieste;

- comunque nessuna necessità di riprogettazione avrebbe comportato la sopravvenuta normativa tecnica sui lavori da realizzare.

Sostiene l'Azienda Provinciale che la necessità di riprogettazione deriverebbe direttamente dall'attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta Provinciale di Trento con delibera n. 1989 del 14 settembre 2007, diretti alla omogeneizzazione e razionalizzazione degli spazi, ed alle disposizioni normative intervenute successivamente all'adozione del progetto, non attuabili attraverso una variante in corso d'opera. Insiste nel carattere non elusivo dell'atto impugnato , nell'impossibilità di eseguire un contratto essendo in corso la riprogettazione, nell'inammissibilità ed infondatezza delle censure dell'appellante .

Con il primo motivo l'appellante ripropone la doglianza basata sull'elusione della pronuncia del Consiglio di Stato, atteso che al momento della emanazione della delibera (22 novembre 2007) era stato pubblicato il dispositivo (del 12.6.2007) di accoglimento degli appelli con la conseguenza che il proprio subentro nel contratto d'appalto era da considerarsi valido ed efficace.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Per costante giurisprudenza amministrativa (CdS Sez. V 18 aprile 2008 n. 3456; 19 marzo 2007, n. 1302) l'essenza volitiva della sentenza, pur concentrandosi nel dispositivo destinato ad accogliere l'ordine formale con il quale viene data concreta attuazione al precetto normativo, trova completamento nella motivazione, che esprime il momento logico nella sentenza e che assume rilievo nella fase di esecuzione o di ottemperanza del giudicato e dunque nello speciale procedimento

davanti allo stesso g.a. Ai fini della formazione del giudicato, quindi, la sentenza deve essere completa di dispositivo e motivazione. Tali principi rivestono un fondamentale rilievo in ordine agli effetti conformativi del giudicato, facendosi da essi discendere l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza (che necessariamente presuppone una attività collaborativa dell'amministrazione) proposto sulla base del solo dispositivo, non consentendo questo di desumere gli effetti conformativi della pronuncia. Se quindi certamente la pubblicazione del solo dispositivo di sentenza non è idonea a determinare la formazione della cosa giudicata formale, essa tuttavia appare sufficiente a produrre gli effetti autoapplicativi della pronuncia di annullamento ,da ricondursi all'esecutività della decisione (CdS Sez, IV, 6.5.2006, n. 2773; 15.2.2002, n. 946; Sez. V, 23.1.2000 n. 327) con la conseguenza che l'amministrazione non può prescindere dalla ormai avvenuta caducazione dell'atto impugnato pure anteriormente al deposito della motivazione della decisione.

D'altra parte, negare ogni effetto sul successivo comportamento dell'amministrazione al deposito del dispositivo snaturerebbe completamente la riforma operata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 , dove tutti gli strumenti processuali acceleratori hanno lo scopo di impedire che il decorso del tempo necessario all'emissione della decisione possa vanificare la satisfattività della pronuncia.

Nel caso che occupa, che ne è la più chiara dimostrazione, l'effetto caducatorio è riferibile all'annullamento dell'opposizione al subentro del locatore nel contratto, con la conseguenza che, assolti da parte del cessionario gli obblighi di cui al primo comma dell'art. 35 L 109/1994 , ora trasfuso nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e corrispondente all'art. 58.10 L.P. n. 26/93 applicabile ai lavori in questione (comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e documentazione del possesso dei requisiti di legge), circostanza su cui non vi è contestazione, la cessione, nella specie locazione

del ramo di azienda, ha effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice. Del tutto irrilevante è la circostanza – sottolineata nella sentenza di primo grado - che l'annullamento potesse essere motivato da vizi formali, dal momento che , a prescindere dal tipo di vizio, la caducazione dell'opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto ha comunque determinato il travolgimento degli effetti risolutivi con conseguente efficacia del subentro. E' peraltro da sottolineare come ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241 /1990 al giudice sia imposto di valutare il contenuto dell'atto e di non procedere al suo annullamento nei casi di violazioni meramente formali, come quella dell'art. 10 bis della medesima legge, che non abbiano inciso sul contenuto sostanziale (CdS, Sez. V, 7.9.2009, n. 5235).Sicchè anche la preoccupazione sotto questo profilo del giudice di primo grado non appare condivisibile.

E' dunque alla luce di tale situazione di diritto , ossia della efficacia di un contratto di appalto in corso di esecuzione con l'impresa subentrata in virtù di locazione di ramo d'azienda, conseguente all'emissione del dispositivo caducatorio dell'opposizione, che l'APSS doveva valutare i provvedimenti idonei anche in vista del soddisfacimento di esigenze nel frattempo manifestatesi nel perseguimento del pubblico interesse ,come varianti all'originario progetto, ovvero – se l'esecuzione del contratto fosse inconciliabile con tali esigenze - come lo strumento del recesso unilaterale dal contratto ai sensi dell'art. 21 sexies L. 241/1990 e dell'art.58.2 L.P. 26/1993 . Ed è alla luce di tale situazione di diritto che, conseguentemente, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare in sede cognitoria la delibera presa dall'APSS e ciò a prescindere dagli ulteriori effetti conformativi, scaturenti solo dalla sentenza completa di motivazione , che costituiscono oggetto della pretesa pure azionata dall'impresa in sede di giudizio di ottemperanza.

Al contrario, sul punto le premesse del provvedimento – copiose e dettagliate su tutti gli altri aspetti della vicenda – si limitano a far presente che l'opposizione al

subentro "veniva impugnata dal Fallimento Beta due e si è a tutt'oggi in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato da ultimo resa in merito, motivazioni le quali dovranno essere in ogni caso attentamente vagliate dalla APSS in relazione a profili di impugnabilità, i quali appaiono peraltro tutt'altro che improbabili".

Non tiene minimamente conto quindi l'APSS degli effetti caducatori del dispositivo di accoglimento degli appelli,dando invece per assodato l'avvenuto scioglimento del contratto di appalto rep. n. 395 del 2002.

Ritiene il Collegio che il provvedimento adottato sul presupposto della vigenza di un atto annullato in virtù della pronuncia del Consiglio di Stato, nota nel solo dispositivo, pur non assumendo i connotati dell' elusione del giudicato , comportante la nullità ai sensi dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241 come inserito dall'art. 14 L 14 febbraio 2005, n. 15, è illegittimo perché in evidente contrasto con una decisione esecutiva del giudice amministrativo .

Né può condividersi quanto sostenuto dall'appellata sulla totale autonomia delle valutazioni operate dall'amministrazione in ordine alla necessità di riprogettazione rispetto al rapporto contrattuale in corso con il Ricorrente.

Invero, emerge chiaramente dalle premesse del provvedimento l'erroneità del presupposto (avvenuto scioglimento del contratto) sul quale l'amministrazione ha fondato la propria determinazione a dare esecuzione ad una nuova progettazione, erroneità che ha viziato l'iter logico valutativo essendo sintomatica di un non corretto esercizio del potere.

Sfugge naturalmente al sindacato di questo giudice ogni valutazione sul merito delle scelte che l'amministrazione avrebbe potuto compiere alla luce delle sopravvenute esigenze che, nell'interesse pubblico, anche in considerazione degli atti di programmazione della Giunta provinciale nonchè per effetto della normativa tecnica nel frattempo entrata in vigore, consigliavano delle modifiche

all'originaria progettazione e che rientrano nella piena discrezionalità dell'APSS. Ciò non toglie che il processo decisionale dell'amministrazione sia da considerarsi viziato alla radice per non avere l'amministrazione considerato la piena efficacia del contratto in corso con il nuovo titolare dell'azienda , circostanza questa che avrebbe dovuto indurla a considerare tutte le possibilità offerte dall'ordinamento.

Il primo motivo di appello è pertanto fondato e comporta l'annullamento , in riforma della decisione di primo grado , della delibera del Direttore Generale dell'APSS n. 1366 del 22.11.2007. L'accoglimento del primo motivo esime il Collegio dall'esaminare le ulteriori censure riproposte in grado di appello contro il medesimo provvedimento.

Infondate, invece, sono le doglianze espresse nei riguardi della delibera della Giunta provinciale 14.9.2007, n. 1989 recante approvazione del Piano degli investimenti per l'edilizia sanitaria per la XIII legislatura. Questo, invero, consiste in un atto programmatorio e di indirizzo rispetto al quale l'APSS ha piena autonomia gestionale amministrativa e contabile. Fermi restando, pertanto, gli indirizzi contenuti nel Piano, spetta poi all'Azienda operare le scelte discrezionali compatibili con gli obiettivi indicati , ma anche con i vincoli obbligatori già perfezionatisi.

Quanto alle modalità procedimentali seguite per la sua emanazione, non si ritiene illogico ne sintomatico di uno scorretto esercizio del potere da parte della Giunta l'aver proceduto previ contatti con l'APSS, rientrando tale fase di consultazione preventiva tra amministrazioni nell'ordinaria istruttoria del provvedimento pianificatorio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata , annulla la delibera del Direttore

Generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento n. 1366 del 22.11.2007.

Pone a carico della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento le spese del doppio grado di giudizio che liquida in favore dell'appellante nella misura di euro 7.500,00. Compensa le spese nei confronti della Provincia Autonoma di Trento.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione